

## “Le affermazioni del Presidente della LIPU Aldo Verner non corrispondono alla realtà delle cose”

Egregio Direttore,  
l'articolo apparso sul “Quotidiano” da Lei diretto nella edizione del 27 gennaio 2021, riporta una serie di affermazioni del Presidente della LIPU Aldo Verner che non corrispondono alla realtà delle cose, dando un'informazione palesemente distorta ai lettori, non facendo un buon servizio alla diffusione di una maggiore conoscenza delle leggi, dei fatti e della biologia degli uccelli migratori.

L'affermazione secondo cui la decisione di prolungare per alcune specie la caccia fino al 31 gennaio sarebbe addirittura illecita o illegittima trova un'evidente smentita nel fatto che la Legge Nazionale 157/92 prevede esattamente la data del 31 gennaio come data di chiusura della caccia; di conseguenza la Regione Puglia ha agito nel pieno rispetto della legislazione vigente.

Davvero inconsistente l'affermazione di un “danno irreparabile” compiuto in alcune giornate di caccia al 31 gennaio, quando tutte le specie oggetto di questa delibera sono in stato favorevole secondo le classificazioni ufficiali cioè quelle dell'Uni-

one Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), mentre la classificazione SPEC non ha alcun valore scientifico né ufficiale essendo un acronimo inventato dalla LIPU e dalla sua estensione internazionale BirdLife International.

Da notare che tutte le specie oggetto della delibera sono cacciate in Europa fino al 31 gennaio e alcune fino al 28 febbraio in Stati UE simili per latitudine all'Italia e alla Puglia.

Ma non sono finite le argomentazioni prive di fondamento: il presidente LIPU finge di ignorare i principi della Direttiva Uccelli e i paragrafi della Guida UE alla disciplina della caccia, che permettono l'utilizzo di dati scientifici a supporto delle scelte delle regioni degli Stati membri.

Per tutte le specie sono stati correttamente citati nella delibera lavori scientifici e argomentazioni riferite alla Regione Puglia che dimostrano come alla data del 31 gennaio non sia iniziata affatto la migrazione pre-nuziale, legittimando pienamente l'attività venatoria in armonia con la Direttiva Uccelli.

Infine, il TAR Puglia, con sentenza n.1119 del 3 settembre 2020, ha rigettato il ricorso che coin-

volgeva anche questi punti.

Con buona pace della LIPU, la caccia fino al 31 gennaio è del tutto legittima, sia legalmente, sia biologicamente. Ancora una volta si dimostra quindi che si tenta di mascherare con argomenti improbabili il reale obiettivo di ridurre sempre e comunque le opportunità venatorie, rimandando ancora l'opportunità dialogo fra cacciatori e ambientalisti, che potrebbe invece portare beneficio agli habitat naturali e alle specie animali. Certo dell'attenzione che vorrà dare alla mia e confidando in uno spazio sul suo quotidiano che al di là del diritto di replica riconosca il rispetto della verità e dell'oggettività dei fatti dovuto ai suoi lettori, la saluto cordialmente.

**Dottor Michele Sorrenti**  
Coordinatore Ufficio Studi  
e Ricerche Faunistiche e  
Agro Ambientali Federazione  
Italiana della Caccia

